

MARINELLA BONVINI MAZZANTI

*IL COLLEGIO DEI DOTTORI DI URBINO.
DALLE ORIGINI ALLA DEVOLUZIONE DEL DUCATO*

in “Grandi Tribunali e Rote nell’Italia di antico regime”,
a cura di Mario Sbriccoli e Antonella Bettoni
Milano – Giuffrè editore – 1993

Una breve nota intitolata «*Memoria concernente l’erezione del Collegio Rotale di Urbino*», pubblicata anonima nel 1816, costituisce l’unica bibliografia specifica sulla Magistratura urbinata¹.

Va subito precisato che, nei documenti ufficiali che segnano la sua istituzione e scandiscono il suo *iter*, questo organismo giuridico viene denominato sempre *Collegio dei Dottori*², anche se col nome di *Rota* è ampiamente conosciuto e citato nella documentazione non ufficiale, anche coeva, che lo riguarda³.

È ben noto che le *Rote* ed i *Collegi dei Dottori* hanno avuto istituzioni, funzioni, magistrature profondamente diverse tra loro⁴ e può apparir-

¹ Biblioteca Universitaria Urbino (d’ora in poi = BUU), *Memoria concernente l’erezione del Collegio Rotale di Urbino, degli avanzamenti, onori e privilegi al medesimo compartiti per mezzo de Serenissimi Duchi da vari Sommi Pontefici e finalmente all’eccelso grado a cui fu innalzato di pubblica Università, il tutto corredato di autentici documenti in sommario*, Urbino, 1816. Si tratta di 8 pagine di testo, corredate da ampia, ma talvolta imprecisa documentazione sul Collegio dei Dottori e soprattutto sullo *Studio pubblico*.

² Sono i *Decreti ducali*, le *Bolle* ed i *Brevi pontifici* che verranno via via citati nel corso del presente lavoro.

³ Il dato si ricava dalle varie *Vite degli uomini illustri d’Urbino* (v. più oltre le nn. 80 e 81). La consuetudine di chiamare questa magistratura *Rota* è rimasta al punto che molto materiale riguardante il *Collegio dei Dottori* è inventariato sotto la voce *Rota urbinata*, cfr. L. MORANTI (a cura di), *Biblioteca universitaria di Urbino*, in *Inventari delle Biblioteche d’Italia*, XXX, Firenze, 1954, p. 47 ss.

⁴ N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico giuridici*, Roma, 1970, pp. 241-259; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, Bologna, 1989; U. MEYER-HOLZ, *Collegia iudicum. Über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufjuristen in Oberitalien der starken Mittelalters, mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris*, Baden Baden, 1989. Per una comparazione spazio-temporale più precisa si possono prendere in esame le prerogative del tribunale urbinata, quali emergeranno nel corso del presente lavoro e la *Bolla* di Giulio II che istituisce il Collegio dei Dottori di Cesena nel 1504, pubblicata in C. RIVA, *La restaurazione pontificia a Cesena dopo la ca-*

re, quindi, singolare porre l'accento sulla originalità dell'Istituto urbinato. Infatti, parrebbe ovvio parlare di originalità in un clima di diritto consuetudinario qual è anche quello dei territori dello Stato pontificio ove, ancora in pieno XVI secolo, ogni istituzione sembra avere caratteristiche sue particolari, adeguate alla situazione politica ed istituzionale delle singole città⁵.

Ma, mentre per le altre Magistrature cinquecentesche può almeno essere trovato un denominatore comune o nella loro appartenenza a terre *immediate subiectae* alla Santa Sede⁶ o *non subiectae*⁷, Urbino è pressoché l'unico caso di terra *mediate subiecta* ad avere una Magistratura di così alto grado.

Il solo precedente, tanto breve quanto importante, è costituito dall'Istituto giuridico voluto a Cesena da Cesare Borgia, per amministrare la giustizia in tutto il Ducato di Romagna⁸, anch'esso Vicariato di Santa Romana Chiesa, come quello urbinato che rimane tale fino alla reincorporazione allo Stato pontificio nel 1631.

La *Bolla* di papa Giulio II, «*Ad Sanctam Petri Sedem Divina Dispositione sublimati*», datata 18 febbraio 1507⁹, uno dei documenti istitutivi più importanti della Magistratura urbinato, facendo diretto riferimento all'istituzione cesenate la definisce: «*Collegium Doctorum, Rotam nuncu-*

duta del Valentino, in *Ricerche cesenate*, Faenza, 1977, pp. 33-66. V. anche G.P. BRIZZI, *Lo studio cittadino*, in *Storia di Cesena*, a cura di A. Prosperi, Rimini, 1989, III, pp. 219-263 e l'ampia bibliografia ivi riportata. Il confronto con il Collegio dei Dottori di Cesena consente di affermare che a quello di Urbino furono concesse le stesse prerogative dallo stesso Pontefice negli stessi anni, più tutte quelle relative a un Tribunale rotale.

⁵ G. ERMINEI, *Corso di diritto comune*, Milano, 1652, I; ID., *Guida bibliografica per lo studio del diritto romano pontificio*, Milano, 1934; M. ASCHERI, *Tribunali* cit.

⁶ Tali sono, ad esempio, i casi di Siena, Napoli, Trieste, Pisa, Genova, Firenze, Lucca. V. in questo stesso volume i lavori di A. MAZZACANE, E. SPAGNESI, V. PIERGIOVANNI, R. SAVELLI, M. FORTUNATI SVETONI, C. BITOSSI, V. TIRELLI.

⁷ Come, ad esempio, Macerata, Perugia, Bologna, Ferrara, Avignone. V. in questo stesso volume i contributi di B.G. ZENOBI, L. LONDEI, A. DE BENEDICTIS, P. CARTECHINI, A.M. NAPOLIONI, C. PENUTI, C. CUTINI.

⁸ Sulla *Rota* istituita da Cesare Borgia v. A.K. ISAACS, *Cesena agli inizi del Cinquecento*, in *Storia di Cesena*, a cura di A. Prosperi, cit., pp. 17-61 e la bibliografia ivi riportata.

⁹ La *Bolla* di Giulio II esiste in moltissime copie, sia presso la BUU sia nell'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi = A.S. Firenze). Citiamo qui quella contenuta in BUU, *Statuta civitatis Urbini*, Pesaro, 1559, pp. 76r.-77r. Ringrazio il Prof. Bruno Manoni dell'Archivio Vescovile di Senigallia per l'aiuto datomi nella non facile traduzione di questo e di altri documenti pontifici.

patum»¹⁰ fornendo la possibilità di osservare come uno stesso organo giuridico, istituito in condizioni simili, in una terra anch'essa Vicariato della Chiesa, il cui governo è demandato ad un Duca, abbia la stessa denominazione di *Collegio dei Dottori*, anche se le funzioni attribuitegli giustificano quel «chiamato Rota», fatto che si ripete anche per quello di Urbino.

Sembrerebbe dunque di essere di fronte ad una questione solo formale legata alla condizione territoriale *mediate subiecta*; invece essa diventa sostanziale ove si consideri che la istituzione di un Collegio dei Dottori, dotato della facoltà di giudicare le cause in terza istanza, rientra nelle ampie prerogative giuridiche concesse ai Vicari della Chiesa, alle quali, però, solo il Pontefice può aggiungere altre che sono di sua esclusiva competenza. Si tratta, allora, del perfezionamento di un Istituto giuridico già esistente e non della creazione di uno nuovo, per cui esso mantiene la sua originaria denominazione.

Certo è che, almeno nel caso urbinato, alla eccezionalità dell'uso del nome fa riscontro una eccezionalità di funzioni, poiché l'istituzione appare dotata di tutte le prerogative di un *Collegio dei Dottori* e di tutte quelle di una *Rota*, fatto che spesso complica la sua stessa storia.

Il *Collegio dei Dottori*, come istituzione signorile, può essere fatto risalire al primo quarantennio del XV secolo ed è frutto di una lunga ristrutturazione anche giuridica di tutte le istituzioni urbinati, riconducibile alla svolta che segna la storia cittadina nella seconda metà del XIV secolo, quando i Montefeltro diventano Vicari della Chiesa¹¹.

La lettura delle *Constitutiones appellationum*, emanate dal Conte Antonio intorno agli anni Ottanta del XIV secolo, mostra come possa essersi strutturata la Magistratura urbinata. Nel *Decreto* del 31 marzo 1384, *In quibus casibus termina et tempora non currant*¹², compare, accanto alla

¹⁰ BUU, *Statuta* cit., p. 76 r.

¹¹ G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, Varese, 1970, pp. 275 ss.; Id., *Documenti e registri per servire alla storia dello Stato d'Urbino e dei Conti di Montefeltro (1202-1373)*, Urbino, 1982, I, pp. 217-221, II, pp. 173-180; P. PERUZZI, *Note sulla legislazione statutaria urbinata anteriore al secolo XV*, in *Studi Urbinati*, XXXII, 1963-64, Milano, 1965, pp. 1-26; Id., *Lavorare a Corte: «Ordine et officij». Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del Duca d'Urbino*, in AA.VV., *Federico di Montefeltro*, vol. I, *Lo Stato*, Roma 1986, pp. 227-229, specie nn. 7-8-9.

¹² BUU, *Fondo del Comune*, ms. 71, *Statuta civitatis Urbini* (d'ora in poi = *Statuta mss.* per distinguerli da quelli a stampa), pp. 40r.-40v. (i fogli degli Statuti hanno una doppia numerazione: la più antica in alto a destra; la più moderna in basso a destra: ci serviamo qui della più antica).

giurisdizione del Vicario e del Giudice d'appello, quella dei Giudici delegati, istituiti con tutta probabilità per rendere più agevole l'amministrazione della giustizia.

Nel *Decreto* successivo, posteriore di dodici anni e datato 21 novembre 1396, accanto alla dizione «*nos seu nostrum Vicarium generalem*» si trova «*seu alium iudicem appellationis*»¹³ che, oltre a confermare quanto abbiamo detto, sembra sottolineare una stessa facoltà giuridica tra il Signore, il Vicario ed i Giudici, anche se è noto che continua ad esistere l'*appellatio ad Dominum*, pur se riservata a casi straordinari e sempre più limitati, fino a raggiungere nell'Istituto cinquecentesco la sola eventualità dell'impossibilità dell'emissione della sentenza per la parità dei voti, nei casi ancor più eccezionali giudicati senza tener conto del numero legale richiesto per la validità delle adunanze¹⁴.

Un ulteriore sviluppo nell'istituzione si ha almeno a partire dal conte Guidantonio, signore di Urbino dal 1404 al 1443¹⁵.

Nel *Decretum super petitionem consilii Sapientis*¹⁶, che non è datato, si parla della liceità di chiedere il parere «*sapientis Iudicis non suspecti*» al quale far ricorso in «*quacumque parte iudicij*», [...] «*ad evitandam omnem suspicionis materiam quae oriri possit inter litigantes coram iudicibus, et iudicantibus*». Poco più sotto «*et debeat dictus iudicans committere causam uni ex Iudicibus Collegij Doctorum Civitatis Urbini*»¹⁷.

Fatto di estremo interesse, perché non solo è la prima volta che si trova menzionato il Collegio dei Dottori, ma anche perché equipara il Giudice di Collegio al *Sapiente*¹⁸. Sebbene sia difficile stabilire con esat-

¹³ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 42r.

¹⁴ BUU, *Statuta*, cit., III, *De appellationibus, Institutio Collegii doctorum Civitatis Urbini per Illustrissimum Guid. Ubaldum secundum Urbini Ducem*. Il lungo documento (pp. 71r-77v.) è molto articolato; consta infatti di un lungo *Decreto ducale*, di una *Autoregolamentazione* dei Dottori (*Capitula constitutiones et ordinamenta Celeberrimi Collegii Urbinatensis facta et ordinata per Clarissimos praefati Collegii Doctores collegialiter coadunatos et communi omnium consensu et per illustrissimos Duces pro tempore existentes approbata et confirmata feliciter incipiunt*, pp. 71v-75r.); di un altro *Decreto ducale* (pp. 75r-76r); della *Bolla* di Giulio II già citata. L'*Autoregolamentazione* è divisa in 33 *Capitoli*; il XXX (pp. 74v-75r.) contempla il ricorso al Duca quando per *legitima suspicione* nei confronti di uno o più Dottori si abbia parità di voti per tre volte: «*Et si facit tertio data paritas votorum recurratur ad Principem*».

¹⁵ G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, cit., pp. 365-409.

¹⁶ BUU, *Statuta mss.*, cit., pp. 51r-52r.

¹⁷ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 51v.

¹⁸ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 51v.

tezza le competenze di quest'ultimo, si sa che a lui si poteva ricorrere contro la sentenza *judicis appellationum*¹⁹, ossia in terza istanza, prerogativa che ora appare demandata ai componenti del Collegio, anche se questo non manca di suscitare nell'ambito cittadino molte perplessità, definitivamente risolte solo nella ristrutturazione della Magistratura avvenuta nel 1506.

Proprio da un caso controverso a proposito della giudicatura del Sapiente, sottoposto al duca Oddantonio, signore di Urbino per nemmeno un biennio, dal 1443 al giugno dell'anno successivo²⁰, risulta che nel 1444 il Collegio dei Dottori possiede nel Quartiere della Pusterla una sede fissa «*in qua solet dictum Collegium congregari*»²¹.

Quattro giudici «*facient(es) et representant(es) totum dictum Collegium cum ad praesens uniti sint plures Doctores collegiati in dicta civitate*»²² ne costituiscono il numero legale, poiché «*omnes alii Doctores de dicto Collegio erant absentes a dicta civitate*»²³.

L'adunanza è presieduta dal Priore Guidone de Catonibus e sono presenti Lodovico de Benedictis, Johanne de Valle, Felitianus de Felitianibus: i primi giudici di Collegio urbinati di cui si abbia notizia²⁴.

Appare degna di rilievo anche la dizione «*plures doctores*» che lascia sottintendere la presenza in Urbino di altri Dottori non collegiati, perché è la questione a cui sembra voler porre rimedio Guidubaldo da Montefeltro nel suo *Decreto* del 26 aprile 1506²⁵, considerato, fino ad ora, l'atto istitutivo del Collegio urbinato dei Dottori²⁶, mentre insieme con la *Bolla* di Giulio II, ne costituisce un'importante ma successiva evoluzione.

Val forse la pena di soffermarsi sulla frase iniziale del *Decreto* guidubaldino: «*Nos Guidubaldus [...] statuimus et hac presenti lege et decreto decernimus [...] quod fiat doctorum omnium Civitatis prefatae unum Colle-*

¹⁹ BUU, *Statuta mss.*, cit., *De appellationibus et querelis*, pp. 48r.-51r.

²⁰ G. FRACESCHINI, *op. cit.*, pp. 410-430; W. TOMMASOLI, *La vita di Federico da Montefeltro*, Urbino, 1976, pp. 53v.-54r.

²¹ BUU, *Statuta mss.*, cit., pp. 53v.-54r.

²² BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 53v.

²³ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 53v.

²⁴ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 53r. La continuità dello svolgimento delle funzioni collegiali al tempo di Federico da Montefeltro (1444-1482) è attestata anche in B.U.U., *Statuta mss.*, ff. 47r.-47v., che contengono un decreto del Conte in data 10 gennaio 1463.

²⁵ BUU, *Statuta*, cit., pp. 71r.-71v.

²⁶ F. MARRA, *Chartularium. Per una storia dell'Università di Urbino (1363-1799)*, Urbino, 1975, I, p. 13.

gium et permaxime cum alias ibidem fuisse comperimus»²⁷. Il Duca decreta l'istituzione di un solo Collegio di tutti i Dottori di Urbino, facendo forse riferimento ad una situazione simile preesistente, almeno dando a quell'*alias* il significato di altre volte²⁸.

Se, invece, come appare in altre precise circostanze dello stesso *Decreto*²⁹, si intende *alias* usato al posto di *aliter*, ossia *altrimenti*, la frase assume un significato diverso: «*poiché sappiamo con certezza che è stato altrimenti*», come lascerebbe, del resto, supporre tutta la documentazione esaminata.

Il *Decreto* guidubaldino è corredato da una minuziosa autoregolamentazione del Collegio dei Dottori, in forma di trentadue *Capitoli*, sottoposti al *placet* signorile³⁰, datati 30 aprile 1506 e anch'essi nuovi per la storiografia urbinata³¹. Ce ne restano due edizioni, con significative differenze: una manoscritta, contenuta nella raccolta di leggi che va sotto il nome di *Statuti*³² ed una negli *Statuti* a stampa del 1559³³.

La vicinanza cronologica del *Decreto* e della *Bolla* pontificia suggerisce immediatamente un'azione concertata tra il Duca ed il Papa, ma la natura della loro correlazione non è quella di subordinazione del primo alla seconda. Val la pena di ribadire che Guidubaldo usa correttamente il suo potere, esercitando le prerogative concessegli come Vicario della

²⁷ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 71v.

²⁸ Così molti autori, fra cui F. MARRA, *Chartularium*, cit., I, p. 14-15.

²⁹ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 72v.: «*Item statuerunt et ordinaverunt quod quaelibet appellatio ipsi Collegio [...] introduci possit coram [...] Priore, si ipsum adesse contigerit in civitate, alias coram seniori doctore*»; p. 72v.: «*Item statuerunt ut de coetero quicumque diceret, se in causa advocatum vel consuluisse vel alias suspectum esse [...]*»; p. 72v.: «*Item ordinaverunt [...] ut facilius sit modus agitandi causas, quod Prior praedictus, si suspectus non fuerit, alias senior [...]*», per citare solo alcuni esempi.

³⁰ BUU, *Statuta mss.*, cit., pp. 249r.-262r., recano il *Placet* di Guidubaldo I capitolo per capitolo.

³¹ È singolare il fatto che nessuno abbia cercato i *Capitoli* del Collegio negli *Statuti* mss. e a stampa. Infatti tutti, a partire dall'Anonimo Autore, citato nella n. 1, hanno preso in considerazione solo la prima parte del *Decreto* che si trova riportata in BUU, *Fondo del Comune*, ms. 129, antica segnatura A: *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*, I, p. 17r. Eppure questa breve parte iniziale del *Decreto* lascia chiaramente intuire che esso è solo parte di un documento più complesso, come si ricava dalle espressioni: «*ut infra in quarto Capitulo*» «*Etc.*» «*Omissis etc.*».

³² BUU, *Statuta mss.*, cit., pp. 249r.-262r. Per la considerazione che si tratti piuttosto di una raccolta di leggi che di veri e propri *Statuti*, v. P. PERUZZI, *Note*, cit.

³³ BUU, *Statuta*, cit. Per le differenze tra le due edizioni v. le nn. 62 e 63 del presente lavoro.

Chiesa, istituendo un Collegio dei Dottori «*ad quod tertiae causae cognoscendae et pariter terminandae renuntiantur*»³⁴. Fatto che, del resto, è subito rilevato dalla *Bolla* che afferma come il Pontefice sia stato supplicato «*Apostolicae confirmationis robur adiicere*»³⁵, ossia di aggiungere alla istituzione ducale la forza, o il prestigio, della conferma apostolica, non necessario però alla validità del dettato ducale.

Di grande importanza, invece, per le implicazioni che comporta, è la frase successiva «*aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica*»³⁶, ossia di dotare il Collegio dei Dottori di quelle prerogative che solo il Papa può concedere.

Per comprendere la portata di questi privilegi è necessario osservare che, se il potere giuridico dei Montefeltro era quello, ampio, concesso ai Vicari della Chiesa, i loro domini restavano sottoposti alla giurisdizione ultima ed alla sovrintendenza del Rettore della Marca, o del Legato di Bologna o di quello di Perugia, data la complessa posizione geografica del territorio urbinato³⁷.

Il cumularsi dei benefici elargiti ai Duchi dai diversi Pontefici nel corso del XV secolo³⁸, pur conferendo loro poteri pressoché assoluti³⁹, sembra non sottrarli a questo controllo.

La *Bolla* di Giulio II perfeziona le prerogative dei Montefeltro con «*il sottrarre totalmente, separare e liberare da ogni giurisdizione e dalla sovrintendenza del Rettore della Marca, nonché delle Legazioni di Bologna e*

³⁴ BUU, *Statuta mss.*, cit., pp. 71 t. Non esiste alcuno studio organico sulle prerogative concesse dai vari Pontefici ai Montefeltro e ai Della Rovere; quanto affermiamo si ricava dalle varie *Bolle* di concessione o di conferma del Vicariato apostolico che si trovano in ASFirenze, *Fondo urbinato*, con collocazioni diverse. Importante resta la segnalazione di L. MICHELINI TOCCI, *I due manoscritti urbinati dei privilegi dei Montefeltro*, Firenze s.i.d., che contiene il regesto dei documenti, 40-53.

³⁵ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76v.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Infatti una parte del Montefeltro appartiene alla Romagna; il territorio di Gubbio all'Umbria e Urbino, Mondavio e Senigallia alla Marca. Erra F. MARRA, *Chartularium*, cit., p. 15, considerando Urbino facente parte *Romandiolae*, i cui confini geografici sono ben chiariti in A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, Roma, 1862, II, pp. 338-348: *Descriptio Marchiae Anconitanae, Massae Trabariae etc. facta tempore Card. Aegidij Albornoz circa an. MCCCLVI introitus Romandiolae, Marchiae, etc.*

³⁸ L. MICHELINI TOCCI, *I due libri*, cit.: soprattutto da Pio II e da Sisto IV a Federico da Montefeltro.

³⁹ Il dato si evince considerando in A.S. Firenze, *Fondo urbinato*, le varie *Bolle* di concessione o di conferma del Vicariato.

di Perugia»⁴⁰ il Ducato di Urbino, al quale, oltre tutto, annette, come definitivamente incorporati, la Signoria di Senigallia ed il Vicariato di Mondavio, stabilendo che il Collegio dei Dottori abbia un'autorità pari a quella del Rettore della Marca, con competenza anche nelle cause beneficali⁴¹.

Sono, dunque, facoltà di ampliamento giuridico e territoriale quelle che solo il Pontefice può conferire alla Magistratura ordinata da Guidubaldo. Per far piena luce sulle implicazioni che i benefici papali comportano, ed anche sulle loro motivazioni, appare necessario illustrare, sia pur brevemente, la situazione del Ducato all'inizio del XVI secolo.

Dopo la breve parentesi del governo di Cesare Borgia, Urbino torna ai Montefeltro. Guidubaldo I, legato a Venezia da una condotta militare, è «carezzato», come dicono le cronache coeve⁴², da papa Giulio II, ascenso al soglio pontificio nel 1503, dopo il brevissimo pontificato di Pio III Piccolomini, durante il quale la Signoria veneziana si è appropriata di molte terre romagnole appartenenti alla Chiesa, proprio con l'aiuto del Duca di Urbino⁴³. Ed è in funzione anti-veneziana che il Papa nomina Guidubaldo Gonfaloniere della Chiesa nel 1504, dopo averlo ricevuto a Roma con onori inusitati nei confronti di un Vicario della Sede apostolica⁴⁴.

Nell'ambito della politica contro Venezia si può, anche se solo in parte, collocare uno dei pochissimi atti di nepotismo di questo Pontefice che sancisce la successione dei Della Rovere ai Montefeltro nel Ducato di Urbino.

Come è ben noto, Giulio II è un Della Rovere e un Della Rovere è anche il Signore di Senigallia, Francesco Maria, a lui legato dallo stesso vincolo di parentela che lo unisce al Duca di Urbino: nipote carnale di ambedue, per parte di padre⁴⁵ con il Papa e per linea materna⁴⁶ con

⁴⁰ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76 v.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² A. GIUSTINIAN, *Dispacci*, Firenze, 1876, II, pp. 834 cc.

⁴³ G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, cit., p. 566.

⁴⁴ B. BALDI, *Della vita e de' fatti di Guidubaldo I da Montefeltro*, Milano, 1821, pp. 178 ss.

⁴⁵ Giulio II è fratello di Giovanni Della Rovere, padre di Francesco Maria. Cfr. M. BONVINI MAZZANTI, *Giovanni Della Rovere. Un «principe nuovo» nelle vicende italiane degli ultimi decenni del XV secolo*, Senigallia, 1983.

⁴⁶ Giovanna da Montefeltro, figlia di Federico e sorella di Guidubaldo, è moglie di Giovanni Della Rovere e madre di Francesco Maria I. Cfr. M. BONVINI MAZZANTI, *Giovanni Della Rovere*, cit., pp. 56 ss.; ID., *Per una storia di Francesco Maria I Della Rovere: il «Prefettino» (1490-1508)*, in *Studi Urbinati*, Urbino, 1986, pp. 25 ss.

Guidubaldo da Montefeltro che non ha e non può avere eredi diretti⁴⁷.

Nel 1504 Francesco Maria viene adottato dallo zio urbinato⁴⁸, portando a compimento pratiche già iniziate durante il pontificato di Alessandro VI⁴⁹ che consentono, ora, al Papa di evitare almeno formalmente le accuse di nepotismo⁵⁰.

L'adozione di Francesco Maria e la sua nomina ad erede dei Montefeltro apparentemente contrastano con la politica accentratrice di Giulio II, perché rinviando l'annessione alla Santa Sede del Ducato di Urbino che, come Vicariato, dovrebbe essere reincorporato allo Stato della Chiesa al momento dell'estinzione della Casata deputata al suo governo.

Nei primi anni del suo pontificato Giulio II ha, invece, tutto l'interesse a creare un forte, e possibilmente fedele, Stato di confine con l'inquietata Romagna, anche unendo il Ducato di Urbino con la Signoria senigalliese, che confina coi territori ducali grazie al Vicariato di Mondavio. La parentela col piccolo Signore di Senigallia è, semmai, una garanzia in più per la buona riuscita dell'operazione politica.

Ma tutto questo è ancora sulla carta: la relativamente giovane età di Guidubaldo (trentenne al momento dell'adozione) e la relativamente tarda età del Papa sono accompagnate dalla coscienza che ogni atto di nepotismo è assai precario e legato all'esistenza fisica di chi lo compie, come, del resto, ha da poco dimostrato l'impresa romagnola di Cesare Borgia.

È, dunque, necessario in questo momento aumentare l'autorità ed il prestigio del Duca di Urbino e del suo erede e creare un'unificazione tra il territorio urbinato e quello senigalliese, tanto più che quest'ultimo ha accettato malvolentieri il ritorno dei Della Rovere⁵¹, dopo il governo del Valentino, poiché sperava in un'annessione diretta alla Santa Sede.

⁴⁷ B. BALDI, *Della vita*, cit., p. 148 ss.; F. UGOLINI, *Storia dei Conti e Duchi d'Urbino*, Firenze, 1859, II, pp. 41 ss.; G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, cit., p. 550; M. BONVINI MAZZANTI, *Per una storia*, cit., p. 31.

⁴⁸ A.S. Firenze, *Fondo Urbinato*, Cl. I, Div. A, f. I, *Bolla di adozione di Francesco Maria I della Rovere*.

⁴⁹ M. BONVINI MAZZANTI, *Giovanni Della Rovere*, cit., pp. 292-299; Id., *Per una storia*, cit., pp. 31-32.

⁵⁰ Sulle rivendicazioni dei Colonna alla successione urbinata v. M. BONVINI MAZZANTI, *Per una storia*, cit., pp. 40-41.

⁵¹ La ribellione è ben descritta in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Codice vaticano urbinato* 1023, FRATE GRAZIA DI FRANCIA, *La vita et gesti del Ill.mo Sig.re Francesco Maria*, p. 350v.

L'unificazione politica appare lontana *de jure*, ma la *Bolla* di Giulio II la dà come avvenuta *de facto*, tanto è vero che il documento evidenzia subito come la supplica per il potenziamento delle prerogative del Collegio dei Dottori sia stata rivolta al Papa non solo da Guidubaldo, ma anche da Francesco Maria Della Rovere, fatto di per sé eccezionale, anche se questi è l'erede designato.

Il primo beneficio concesso è, dunque, quello che riguarda l'ampliamento territoriale di competenza del Collegio dei Dottori, la cui giurisdizione viene estesa a tutta la Signoria senigalliese ed al Vicariato di Mondavio, staccando anche questi ultimi dalla giurisdizione del Rettore della Marca. Ma non a caso i Giudici di Collegio saranno solo quei Magistrati urbinati, membri delle famiglie nobili dimostratesi fedeli al potere signorile.

Gli antecedenti che consentono a Giulio II questo atto eccezionale di unificazione giuridica dei due territori sono ricondotti al disegno di Cesare Borgia di unificare giurisdizionalmente tutte le città del Ducato di Romagna (di cui fanno parte anche Urbino e Senigallia) in un Collegio dei Dottori i cui giudici provengano ciascuno da un dominio diverso, con sede a Cesena⁵², nella cui erezione a capitale anche giuridica del Ducato è fin troppo facile ravvisare i connotati di quella «città ideale», sogno di tutti i Principi del Rinascimento.

Nella Magistratura cesenate, la cui brevissima esistenza presenta aspetti singolari e non del tutto chiariti⁵³, Urbino ha un riconoscimento immediato: infatti si sa che il suo primo Priore è urbinato⁵⁴, mentre il Presidente (cui il Borgia demanda tutte le sue prerogative) è quell'Antonio da Montepulciano, il più fedele tra i sostenitori del Valentino, che ha contemporaneamente il titolo di Governatore di Urbino⁵⁵.

Se il ruolo riservato agli urbinati è, da un canto, segno della particolare attenzione di Cesare Borgia verso questo suo possedimento, forse proprio perché esso è tanto riottoso a sottomettersi alla sua signoria⁵⁶; da un

⁵² E. ALVISI, *Cesare Borgia Duca di Romagna*, Imola, 1878, pp. 259-271, pp. 545-547.

⁵³ Restano difficili da chiarire, ad esempio, la mancanza della *Bolla* di Istituzione del tribunale con i festeggiamenti descritti per la sua concessione. V.G. FANTAGUZZI, *Caos, Cronache cesenate del sec. XV*, Cesena, 1915, p. 157.

⁵⁴ G. FANTAGUZZI, *Caos*, cit.

⁵⁵ G. FANTAGUZZI, *Caos*, cit.

⁵⁶ La resistenza degli Urbinati è lenticolarmente descritta in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Codice Urbinato-Latino 904, Memoria di quanto si fece dal duca Guido et suoi popoli e particolarmente in Urbino nel tempo che 'l Duca Valentino prese lo stato*.

altro, consente di escludere la ipotizzata creazione borgiana ad Urbino di una Magistratura simile a quella cesenate⁵⁷.

La mancanza della *Bolla* che istituisce la «Rota» cesenate⁵⁸ è carenza particolarmente sentita, perché avrebbe consentito ulteriori paralleli significativi e chiarificatori con la creazione della Magistratura urbinata, ma è certo che essa costituisce il precedente (fondamentale nel diritto consuetudinario) a cui Giulio II fa riferimento.

Non è dato sapere, quindi, se anche il Collegio dei Dottori di Cesena abbia la doppia natura (di Collegio e di Rota) caratteristica di quello urbinata. Doppia natura che vede, ad esempio, unite le prerogative di giudicare, come si è accennato, le cause in terza istanza «ecclesiastiche, civili, miste e beneficali»⁵⁹, con quelle di dottorare in Legge. Fatto che, tra l'altro, ha creato non poca confusione negli studi volti ad accertare le origini e lo sviluppo dello *Studio pubblico* urbinata⁶⁰.

Illuminante, anche se non privo di qualche difficoltà interpretativa, appare il confronto tra i *Capitoli* del Collegio riportati negli *Statuti* manoscritti, con quelli contenuti negli *Statuti* stampati⁶¹.

A parte alcune diversità e precisazioni⁶², l'unica sostanziale differenza tra i due testi è nel terzo *Capitolo*, in cui gli *Statuti* a stampa inseriscono, senza evidenziarlo in alcun modo e dandolo come appartenente alla stesura originale del 1506: «che nel detto Collegio siano e si intendano essere tutti i Dottori della detta città e che nessuno in futuro sia accolto nel detto Collegio e nel numero dei Dottori, se prima non abbia avuto le insegne del Dottorato e non abbia studiato per almeno cinque anni nello studio pubblico e sia stato approvato e abbia ottenuto licenza dall'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore Nostro Duca e abbia proposto prima dell'ingresso conclusioni da disputare pubblicamente e abbia risposto sopra le stesse a chiunque voglia argomentare. E così fatto un diligente esame, allora possa essere

⁵⁷ F. MARRA, *Chartularium*, cit., pp. 14-16.

⁵⁸ Vane sono state le ricerche presso l'Archivio di Stato di Cesena ed anche presso l'Archivio Vaticano.

⁵⁹ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76r.

⁶⁰ F. MARRA, *Chartularium*, cit., I, p. 13.

⁶¹ Cfr. le nn. 12 e 14 del presente lavoro.

⁶² Ad esempio, negli *Statuta* non è riportato il *Placet* signorile che, invece è negli *Statuta mss.*; la maggioranza prevista per la validità delle Sedute è di 6 Dottori negli *Statuta mss.*, di cinque negli *Statuta*.

*ammesso, se dalla maggior parte dei Dottori presenti in Collegio sia stato approvato come idoneo»*⁶³.

La norma appare di grande interesse, perché indica un ulteriore requisito per poter aspirare al ruolo di giudice di Collegio: il possesso di una licenza dottorale conseguita ad Urbino. Che la norma possa essere interpretata in senso restrittivo per l'ammissione dei futuri Giudici e non in senso istitutivo dello *Studio* urbinato è provato anche dalla documentazione reperita sui vari Dottori: due di essi si sono addottorati in Urbino prima del 1559 (data degli *Statuti* a stampa in cui compare il *Capitolo*) ed uno, Ottaviano Spaccioli⁶⁴, addirittura nel 1520. Dal momento che la durata degli studi sembra essere stabilita in cinque anni, lo *Studio pubblico* doveva esistere almeno dal 1515⁶⁵.

Quel che interessa sottolineare è la facoltà che il *Collegio* urbinato ha di dottorare: fatto che è stato tassativamente escluso dalla storiografia più recente sulla storia dell'Università di Urbino⁶⁶. Facoltà che mantiene anche quando lo *Studio* diventa vera e propria Università, tanto che è dato trovare molti Giudici che sono anche Pubblici Professori⁶⁷ ed alcuni per-

⁶³ BUU, *Statuta*, cit., pp. 71v.-72r. Data l'importanza del *Capitolo*, si riporta il testo latino: «*Item quod in dicto Collegio sint et esse intelligantur omnes Doctores dictae Civitatis, et quod nullus de coetero recipiatur in dicto Collegio et numero Doctorum nisi habuerit insignia Doctoratus et studuerit per quinquennium ad minus in studio publico et approbato et licentiam obtinuerit ab Illustrissimo et Excellentissimo Domino N. Duce, ac prius ante ingressum conclusiones publice disputandas proposuerit et super ipsis cuique arguere volenti responderit. Et facto sic diligenti examine tum admitti possit, si a maiori parte Doctorum praesentium in Collegio pro idoneo fuit approbato*». Sull'effettivo funzionamento dello studio v. la nota seguente.

⁶⁴ A. LAZZARI, *Dizionario storico degli uomini illustri di Urbino*, in G. Colucci, *Antichità Picene*, t. XXVI, p. 283: Gaspare Viviani, nato nel 1525 in Urbino e «meritossi [...] la Laurea dottorale che appena giunto all'anno vigesimo conseguì con applauso generale nella sua Patria»; ID., *Ibidem*, p. 263: Ottaviano Spaccioli si laurea ad Urbino nel 1520.

⁶⁵ È possibile che nuove e più complete notizie possano venire dai *curricula* presentati dai Dottori urbinati per ottenere il posto di Uditori presso altre *Rote*. Cfr. in questo stesso volume l'importante contributo di E. FASANO GUARINI.

⁶⁶ F. MARRA, *Chartularium*, cit., I, p. 13: «*Il Collegio dei Dottori urbinato [...] non ebbe facoltà di dottorare, ma solo funzioni giuridiche*».

⁶⁷ Sono trentadue i Dottori-Professori di cui si ha fino ad ora notizia: Orazio Albani j., Giovan Battista Antaldi, Ludovico Antaldi, Luca Antonio Arcangeli, Luca Antonio Arcangeli j., Pasquale Armellini, Carlo Ortensio Barnabei, Fabio Biachini, Giovan Battista Biancalana, Giovanni Bisigotti, Giovanni Ciccolini, Francesco Fabretti, Francesco Fantoni, Giuseppe Fantoni, Gaetano Fedeli, Francesco Maria Gueroli Pucci, Alessandro Liera, Francesco Liera, Pietro Matteo Maggio, Michelangelo Mazzoli, Biagio Micalori, Onorato Paciotti, Flaminio Palma, Antimo Paltroni, Gio. Bernardino Peroli, Giacomo Pinzoni,

fino Rettori⁶⁸. Val forse la pena di rilevare subito come proprio questi Giudici-Professori siano pressoché gli unici ad aver pubblicato⁶⁹ o lasciato manoscritte⁷⁰ opere giuridiche.

La tipologia del Magistrato urbinato, quale va strutturandosi attraverso il difficile reperimento della documentazione sui vari Dottori⁷¹ e quale risulta attraverso altri due documenti fondamentali della storia del Collegio: la *Bolla* di Pio IV, *Sedes Apostolica gratiarum Abundantissima Mater* del 22 febbraio 1564 ed il *Breve* di Urbano VIII dell'8 luglio 1636⁷², porta ad evidenziare che il Dottore di Collegio deve essere urbinato, di padre urbinato, dottorato in Urbino, nominato a vita dal Signore, finché la città è Ducato e dal Legato apostolico, quando tutto il territorio viene devoluto alla Santa Sede nel 1631.

Anche se in modo parziale e con una complementarità⁷³ che non manca di suscitare alcuni dubbi e perplessità, come sempre avviene nel

Giambattista Pucci, Gio. Carlo Riviera Uberti, Antonio Rosa, Bernardino Santinelli, Jacopo Tassoni, Francesco Maria Ugolini, Alessandro Vanni.

⁶⁸ Sono Dottori-Rettori: Orazio Albani j., Giovan Battista Antaldi, Giovan Battista Biancalana, Alessandro Liera, Onorato Paciotti, Giacomo Pinzoni, Antonio Rosa, Roberto Valubbi.

⁶⁹ Scarse sono le pubblicazioni dei Dottori urbinati: B. MICALORI, *Tractatus de Fratribus*, Venezia, 1675; ID., *Tractatus de positionibus*, Venezia, 1685; ID., *Tractatus de caeco, surdo et muto*, Venezia, 1646; F. PALMA, *Consultatio iuris super Secretariorum Apostolicorum Soppressione, in qua discutitur de proprio significato verbi restituere, de Lege, quando dicatur generalis, de Causa Publicae Utilitatis et Necessitatis, de revocatione concessionum quando licite per Principem fieri possit. Et de Privilegio Fiscus quando tractat de Danno Vitando*, Roma, 1682. A questi si aggiunge G. CORBOLI (che non risulta fosse professore), *Tractatus de causis ex quibus Emphiteuta suo iure privantur*, Urbino, 1586 e 1602. Sulla famiglia Corboli, cfr. M. MORANTI-L. MORANTI, *La libreria della famiglia Corboli di Urbino*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», Estratto, Ancona, 1982.

⁷⁰ P.M. MAGGIO, *Maggi Patritij Urbinatis Rotae Florentinae Auditoris Decisiones: habentur manus (criptae) in Archivio Magistratus Proconsulis in Civitate Florentiae*. Si ha anche notizia (A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., p. 175) di 30 voll. mss. lasciati da P.M. MAGGIO che non risulta fosse Professore.

⁷¹ Non si tratta di una documentazione reperibile in un solo fondo archivistico. V. le note 75-81.

⁷² Delle copie della *Bolla* di Pio IV abbiamo usato quella trascritta dall'Anonimo Autore in *Memoria concernente* cit., XI-XII. Il documento è citato da F. MARRA, *Chartularium*, cit., pp. 17-18 che tuttavia riporta nel II vol., contenente i documenti relativi al suo lavoro, un'altra *Bolla* di Pio IV: *Sacri Apostolatus ministerio*, che riguarda i privilegi concessi allo Studio di Bologna. Poiché questo documento è il primo riportato ed è datato 1563 non si comprende bene perché egli dati la nascita dello Studio urbinato a questo anno.

⁷³ Si fa riferimento alla trascrizione dell'Anonimo Autore, *Memoria concernente*, cit., XII-XIV.

tentativo di paragonare documenti divisi da un notevole numero di anni e soprattutto da una diversa condizione politica ed istituzionale, questi dati si evincono dai documenti ufficiali che segnano le fasi della storia del Collegio ed anche dai dati sui circa centocinquanta Dottori di Collegio che si è riusciti fino ad ora a reperire.

L'elenco dei Giudici che è stato possibile compilare si basa su due elenchi completi dei nomi dei tredici Dottori, rispettivamente del 1506⁷⁴ e del 1580⁷⁵; su un elenco di sedici nominativi (probabilmente tredici Giudici votanti e tre soprannumerari) del 1601⁷⁶; su due registri delle adunanze collegiali: dal 1661 al 1673⁷⁷ e dal 1753 al 1802⁷⁸.

Altri nominativi e dati sono ricavati dalle varie *Vite degli uomini illustri*, sia manoscritte⁷⁹ che a stampa⁸⁰.

Le notizie raccolte consentono di evidenziare una sola eccezione alla tipologia su-esposta: qualche rara volta il Dottore è figlio di madre urbinata, con il padre «forestiero», ma ascritto alla nobiltà cittadina e, in questo caso, il Dottore è indicato col doppio cognome paterno e materno⁸¹.

Non fa meraviglia che nella autoregolamentazione di questo tipo di Magistratura una delle preoccupazioni maggiori sia quella di garantire la imparzialità del giudizio. La *legitima suspicio* nei confronti di uno o più giudici è questione che viene esaminata attentamente in più *Capitoli*⁸². È, del resto, questione antica, già proposta nei *Decreti* di Antonio e Gui-

⁷⁴ BUU, *Statuta*, cit., p. 77v.

⁷⁵ BUU, *Decreta*, cit.

⁷⁶ F. MARRA, *Chartularium*, cit., II, pp. 16-17.

⁷⁷ BUU, *Fondo dell'Università*, B. 49, fasc. V, *Registro dei nomi dei Dottori intervenuti alle riunioni dell'Almo Collegio* (1661-1673).

⁷⁸ BUU, *Fondo dell'Università*, ms. 59, *Libro in cui vengono notati tutti i Collegij che si tengono da S. Ill.mi Giudici di questa Alma Rota Collegiale di Urbino*.

⁷⁹ BUU, *Fondo del Comune*, ms. 60, P.G. VERNACCIA, *Elogij degli Uomini Illustri d'Urbino*, 1720; BUU, *Fondo dell'Università*, ms. 66, *Miscellanea di notizie storiche, ecclesiastiche su uomini illustri e artisti di Urbino compilata da vari autori*; BUU, *Fondo dell'Università*, ms. 96, fase. 2, *Annotazioni ed elogi agli uomini illustri di Urbino*. Riteniamo di dover precisare che la nostra ricerca è ancora agli inizi e pertanto molto lacunosa.

⁸⁰ Oltre a A. LAZZARI, *Dizionario*, cit.; A. FONTANA, *Amphiteatrum legale, seu Bibliotheca legalis amplissima*, Parma, 1688, I; C. GROSSI, *Degli uomini illustri di Urbino Comentario*, Urbino, 1819.

⁸¹ È, ad esempio, il caso di Andrea Gueroli Pucci, di Pietro Matteo Magi Bellucci, di Gio. Carlo Riviera Uberti, di Ludovico Severi Paltroni.

⁸² BUU, *Statuta*, cit., capp. 9, 10, 11, 19, 30.

dantonio da Montefeltro, e risolta nel 1506 con l'affermazione che i Dottori del Collegio non possono essere tutti «sospetti» e che perciò non può essere avanzata *legitima suspicio* nei confronti di tutti⁸³. Non si tiene conto per i casi in cui molti siano i giudici «sospetti» del numero legale⁸⁴, e se tra i Giudici «non sospetti» si ha parità di voti, dopo tre votazioni si può ricorrere al parere del Duca⁸⁵.

Singolare appare anche la norma intesa a proteggere il Giudice nei confronti dell'opinione pubblica: la segretezza del voto⁸⁶ è stabilita dai Capitoli, confermata dalla *Bolla* di Giulio II nel 1507 ed abrogata solo dal *Breve* di Innocenzo VIII nel 1636⁸⁷.

Altra questione importante è costituita dal numero di *tredecim Dottori* componenti il Collegio urbinato. Esso è dato dalla *Bolla* di Giulio II come stabilito dal Duca⁸⁸, mentre non è affatto menzionato dal *Decreto*. Certamente esso può essere riferito al disegno ducale di un solo Collegio di tutti i Dottori urbinati e che tenga, quindi, conto dei Dottori già esistenti, anche se il documento pontificio fa notare come ancora quella cifra non sia stata raggiunta dai Giudici di Urbino⁸⁹, fatto confermato dal *Decreto* contenuto negli *Statuti manoscritti* che riporta i nominativi di *dodici* Dottori⁹⁰, nel cui elenco negli *Statuti a stampa* viene inserito il tredicesimo come facente parte della lista originaria⁹¹.

È lecito supporre che l'alto ed insolito numero – che supera anche

⁸³ BUU, *Statuta*, cit., p. 73 v., cap. 19.

⁸⁴ BUU, *Statuta*, cit., p. 74 v., cap. 30.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ BUU, *Statuta*, cit., p. 77 v., cap. 30; BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76v.

⁸⁷ *Breve di Innocenzo VIII*, cit., in *Memoria*, cit., XIII-XIV.

⁸⁸ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76r.: «[...] *idem Dux* [...] *unum Collegium tredecim Doctorum instituit*».

⁸⁹ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 177r.: «[...] *quodque Collegium huiusmodi nondum ad numerum tredecim Doctorum deventum est* [...]».

⁹⁰ BUU, *Statuta mss.*, cit., p. 250r., riporta i nomi di: Francesco Corboli, Guido Staccoli, Fulgenzio Brancarini, Dionisio Agatoni, Piermatteo Pini, Girolamo Stati, Ludovico Paltroni, Angelo Galli, Severo Bonaviti, Roberto Urselli, Francesco Marselli, Antonio Barocci.

⁹¹ BUU, *Statuta*, cit., p. 77v.; il nome inserito nella lista (tra Girolamo Stati e Ludovico Paltroni) è quello di Francesco Vanni. Ciascuno dei nomi è seguito dall'indicazione del tipo di Laurea conseguito in diritto. Segue un elenco di ventidue nomi senza alcun'altra indicazione: Bernardino Teofili, Guido Giuchi, Andrea Foscarini, Federico Putei, Guido Maschi, Giovanni Claudi, Giulio Spinelli, Ottaviano Spaccioli, Federico Giunchi, Battista Santucci, Guido Petrucci, Giacomo Angeli, Onofrio Bartolini, Alessandro Marsili, Marino Gabrielli, Battista Brillotti, Federico Grillotti, Catelano Malatesta, Baldo Biachini, Pro-

quello dei dieci membri previsti per la «Rota» borgiana⁹² – possa essere legato alla non incompatibilità della carica di Dottore di Collegio con altri incarichi pubblici che, talvolta, comportano una lunga assenza dal territorio: si hanno, in effetti, Dottori chiamati al compito di Gonfalonieri⁹³, Ambasciatori e Luogotenenti⁹⁴, Governatori ed Uditori di altre *Rote*⁹⁵: tra l'altro un Uditore della Rota maceratese e di quella perugina deve essere uno dei Dottori del Collegio urbinato⁹⁶.

Appare quasi ovvio che il ruolo di Dottore di Collegio debba essere

spero Becilli, Paolo Antonio Pucci, Tommaso Giorgi. Accanto ad essi la scritta: «*Die XXII mensis Oct. Praedicti anni 1507. Matriculati fuerunt prout tunc temporis erant de Collegio praedicto et de commissione et mandato Domini Severi praefati Prioris et totius dicti Collegii per me Laurentium Francisci de Spatiolis Notarii dicti Collegii superscripti*».

⁹² A.K. ISAACS, *Cesena*, cit. Il numero di dieci era determinato dal fatto che ogni possedimento del nuovo Ducato di Romagna avrebbe avuto nella «Rota» un suo rappresentante.

⁹³ È il caso di Girolamo Benedetti, Gonfaloniere nel 1575. Cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 162 e P.G. VERNACCIA, *Elogij*, cit., pp. 82v-83r; di Dionisio Agatoni, Gonfaloniere nel 1498, cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 139; P.G. VERNACCIA, *Elogij*, cit., pp. 85r-85v; di Orazio Albani, cfr. P.G. VERNACCIA, *Elogij*, cit., p. 90r: si tratta di Orazio juniore «più volte Gonfaloniere»; di Ludovico Palma, Gonfaloniere nel 1647, cfr. F. MARRA, *Chartularium*, cit., II, p. 29; di Ottaviano Spaccioli, Gonfaloniere nel 1557, cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, cit., p. 263; di Girolamo Vanni, «più volte gonfaloniere», cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 271.

⁹⁴ È, ad es., il caso di Girolamo Benedetti, ambasciatore a Venezia nel 1577, cfr. la n. precedente; di Dionisio Agatoni, ambasciatore presso il Vaticano nel 1508, cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 139; di Orazio Albani ambasciatore presso il Vaticano negli anni immediatamente precedenti la devoluzione del Ducato, cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 141; di Simone Albani, luogotenente a Senigallia nel 1550, cfr. P.G. VERNACCIA, *Elogij*, cit., p. 149v; Girolamo Stati, ambasciatore presso il Vaticano nel 1517, cfr. P.G. VERNACCIA, *Elogij*, cit., p. 84 r; Girolamo Vanni, luogotenente a Senigallia e a Cagliari, cfr. A. LAZZARI, *Dizionario*, cit., XI, p. 271.

⁹⁵ Molti sono i Dottori di Collegio uditori presso le Rote di Genova, Firenze, Milano, Bologna, Lucca: indichiamo qui solo i nomi, l'anno in cui abbiamo le loro prime notizie, il luogo in cui furono uditori: Simone Albani, 1550, Perugia; Prospero Becilli, 1580, Genova; Simone Burgarucci, [...], Firenze; Stefano Fabbretti, 1623, Perugia; Pietro Raicinio Galeota, 1601, Milano; Federico Giunchi, 1548, Firenze; Alessandro Giusti, 1601, Bologna, Lucca, Firenze; Pietro Matteo Maggio, 1667, Firenze; Catelano Malatesta, 1566, Firenze; Malatesta Malatesti, 1592, Firenze; Giambattista Pucci, 1648, Genova; Gio. Carlo Riviera Uberti, 1631, Lucca, Bologna; Antonio Spaccioli, [...], Genova; Francesco Spaccioli, [...], Genova, Lucca; Guido Staccoli, 1506, Firenze.

⁹⁶ Per la *Rota maceratese*, v. P. CARTECHINI, *L'Archivio della Rota maceratese*, in *Studi maceratesi*, X, Macerata, 1976; per quella di Perugia, B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota perugina*, in *Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, XLVI, Perugia, 1949.

molto ambito in una piccola, ma importante Signoria come quella di Urbino, anche e forse soprattutto perché da alcuni *Capitoli* della regolamentazione si evince che esso non ha la sola competenza di risolvere gli appelli in seconda e terza istanza, ma anche di istruire e giudicare le cause in prima istanza, sia pure in casi eccezionali⁹⁷, sì da avere un vero e proprio monopolio della giustizia.

Questo fatto chiarisce anche la frequenza delle adunanze collegiali: abitualmente il lunedì ed il venerdì⁹⁸, ma anche al di fuori di questi giorni «giuridici», come contemplato in un preciso *Capitolo*⁹⁹. La frequenza delle convocazioni sembra spiegare, inoltre, come per la validità delle stesse il *Decreto ducale*, contenuto negli Statuti a stampa, richieda la presenza di soli cinque giudici¹⁰⁰ e la documentazione in nostro possesso consente di stabilire che questa sia stata la norma seguita e codificata poi da Urbano VIII¹⁰¹, nonostante la diversa disposizione del *Decreto* degli Statuti manoscritti e della *Bolla* di Giulio II¹⁰², che richiedono una presenza di sei giudici.

La preoccupazione maggiore che traspare nelle norme sulla frequenza delle convocazioni e sulla severità con cui deve essere controllata l'assiduità della presenza dei Dottori¹⁰³ è quella di rendere celere l'*iter* procedurale¹⁰⁴, fatto che sembra unire significativamente il monopolio della giustizia (nell'interesse del «principe») con l'efficienza del Collegio (nell'interesse dei sudditi), con una positiva coincidenza tra «utilitas» pubblica e privata tipica, anche se raramente rilevata, del sistema di governo rinascimentale, almeno nelle piccole Signorie.

Del resto, è la stessa condizione del «principe-capitano di ventura» a richiedere una situazione pacifica e controllata all'interno dello Stato, dal quale egli è costretto ad allontanarsi frequentemente. Che la giustizia, nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Collegio urbinato, funzionasse davvero è provato dalla voce imparziale dell'ambasciatore veneto Federi-

⁹⁷ BUU, *Statuta*, cit., pp. 71v, 73v.

⁹⁸ BUU, *Statuta*, cit., p. 72r.

⁹⁹ BUU, *Statuta*, cit., p. 72r.

¹⁰⁰ BUU, *Statuta*, cit., p. 71r.; si tratta di una delle differenze tra gli Statuti a stampa e quelli manoscritti, rilevata nella n. 30.

¹⁰¹ *Breve di Innocenzo VIII*, cit., in *Memoria*, cit., XIII.

¹⁰² BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76v.

¹⁰³ BUU, *Statuta*, cit., p. 73r.

¹⁰⁴ BUU, *Statuta*, cit., pp. 73r.-73v.

co Badoer che, nel 1547, scrive al Senato della Serenissima: «*Intorno alla giustizia mi pare, per quel che ho potuto comprendere, che assai prudentemente si proceda [...]. Vi è poi un collegio di dottori, riputato molto eccellente, il quale diffinisce le sentenze [...]. Questo collegio ha giurisdizione medesimamente di giudicare le sentenze degli ecclesiastici in appellazione; la qual cosa il padre del presente duca ottenne dalla Sedia apostolica, acciòché i suoi sudditi non fossero condotti in Roma e litigare. Così questo Stato con satisfazion di que' sudditi si governa nelle cose civili; e i litiganti non hanno altra spesa di pagare il giudice, ma i notari ed avvocati solamente, a' quali ancora è limitato il salario*»¹⁰⁵.

Eppure, leggendo le parole della lunga relazione del Badoer si ha l'impressione (meritevole forse di un ulteriore approfondimento) che Guidubaldo II Della Rovere tenti, coi suoi provvedimenti, di ridurre le competenze del Collegio a vantaggio del suo potere di intervento personale nella giustizia sul territorio, specie per quel che riguarda Pesaro, Gubbio e Senigallia, conferendo ampi poteri ai suoi Luogotenenti e soprattutto assegnando direttamente i giudici alle varie cause di competenza del Collegio¹⁰⁶.

La situazione è spiegabile in parte con l'ampliamento del Ducato cui, oltre a Senigallia e al Vicariato di Mondavio, viene annesso nel 1512 tutto il territorio di Pesaro¹⁰⁷, ma anche e soprattutto col desiderio di togliere potere a quella oligarchia urbinata che, nel corso dei primi e tumultuosi decenni del XVI secolo¹⁰⁸, ne ha accumulato troppo, anche attraverso l'amministrazione della giustizia. Questa delicata situazione genera in Urbino, uno dei pochi superstiti Vicariati di Santa Romana Chiesa, una lunga lotta tra potere signorile e potere oligarchico, quasi sempre favorita dal Pontefice del momento che parteggia per il secondo, incoraggiando così un eventuale ritorno accentratore, almeno per tutto il XVI secolo¹⁰⁹. Emblematica di quanto abbiamo detto appare la *Bolla* di

¹⁰⁵ A. VENTURA (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Bari, 1976, I, p. 50.

¹⁰⁶ A. VENTURA, *Relazione*, cit., pp. 50-52.

¹⁰⁷ M. BONVINI MAZZANTI, *Per una storia*, cit., p. 36, n. 55.

¹⁰⁸ F. UGOLINI, *Storia*, cit., pp. 84-227.

¹⁰⁹ Sulla questione assai controversa della volontà accentratrice dei Pontefici nel corso del XVI sec., cfr. le considerazioni di M. BONVINI MAZZANTI, *Dal XIV secolo all'età delle rivoluzioni*, in *La provincia di Ancona. Storia di un territorio*, a cura di S. Anselmi, Bari, 1987, pp. 59-72.

Pio IV che, nel 1564, conferisce al Collegio urbinato dei Dottori più ampie prerogative «*ad instar nonnullorum aliorum Italiae Collegiorum*»¹¹⁰.

La motivazione sembrerebbe valida e consona alla generale opera di riordino di tutti i tribunali dello Stato pontificio voluta da Pio IV, ma è certo che essa non tiene o, meglio, non vuole tenere in conto la particolare situazione di Urbino il cui governo è demandato ad un Duca, vicario della Chiesa.

È necessario, quindi, prestare particolare attenzione al documento pontificio. Esso non solo conferma al Collegio dei Dottori la facoltà di dottorare in legge, ma gli conferisce anche quella di attribuire la *Laurea poetica*; di promuovere ai gradi di baccalaureato, licenziatura, dottorato e magistero in *Diritto civile*, in *Utroque jure*, in *Medicina* e in ogni altra *Facoltà consentita*¹¹¹.

Il Collegio ha anche la prerogativa di creare notai, cancellieri o segretari, giudici ordinari e di investire i medesimi, secondo la consuetudine, dei rispettivi uffici notarili, della cancelleria e del tribunale mediante la consegna di penna e calamaio.

In campo giuridico viene concessa al Collegio la facoltà di legittimare i figli bastardi, naturali, spurii, incestuosi o manzeri «*viventibus seu etiam mortuis eorum Parentibus; ita ut ad paternam et alias successiones bonorum [...] sine praejudicio tamen venientium ab intestato, admitti et in illis succedere, nec non ad honores, dignitates, status, gradus et officia saecularia publica et privata quaecumque, recipi et admitti, illaque gerere, et exercere libere et licite possint et valeant, ac si de legitimo matrimonio procreati essent*»¹¹². Inoltre il Collegio può creare «*Nobiles seu etiam Milites, vel etiam Equites deauratos, ut pro fide, justitia et Religione pugnent, hortando, faciendi, creandi et constituendi, eisque insignia, et arma in similibus dari solita, dandi et concedendi; necnon ipsos Nobilitatis Equestribus Insigniis decorandi, dicta auctoritate, tenori praesentium licentiam et facultatem et auctoritatem concedimus et indulgemus*»¹¹³. La Bolla precisa che queste nuove disposizioni hanno validità in deroga a qualsiasi dettato precedente¹¹⁴.

È, dunque, chiara la volontà del Papa di sottrarre al Duca di Urbino quelle prerogative concesse alla sua Casata attraverso i secoli, minaccian-

¹¹⁰ Bolla di Pio IV, cit., in *Memoria*, cit., XI-XII.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

do l'essenza stessa del suo potere, anche perché per la prima volta si dice ufficialmente che l'incarico di Dottore di Collegio è a vita, mentre si richiede un giuramento di fedeltà (la cui formula è riportata integralmente nel documento) al solo Pontefice ed alla Santa Sede¹¹⁵.

La carenza di studi sulla Casata roveresca non consente considerazioni più ampie sulla inevitabile reazione del Duca che conduce alla congiura degli anni Settanta ed alla sua «feroce» repressione¹¹⁶, eventi sui quali le implicazioni contenute nella *Bolla* del 1564 sembrano, di fatto, gettare nuova luce.

Il provvedimento pontificio, in effetti, non può non acuire la tensione già esistente all'interno del Ducato fino a farla esplodere. Che quanto andiamo osservando possa avere fondamento è provato dall'elenco dei partecipanti alla «congiura» contro Guidubaldo II nel 1572-73 nel quale si notano alcuni Dottori di Collegio, che vengono tutti giustiziati¹¹⁷. Sono gli stessi che hanno offeso gravemente il Duca, mandando ambascierie al Pontefice, protestando la loro fedeltà a Guidubaldo II, ma in effetti usando la prerogativa che la *Bolla* di Giulio II ha mantenuto al Papa, unico arbitro nelle questioni concernenti lo «status» del Ducato di Urbino¹¹⁸, Vicariato, come s'è detto più volte, della Chiesa.

Del resto, sono proprio le famiglie nobili, cui appartengono i Dottori di Collegio, quelle che domineranno la scena politica del territorio urbinato all'indomani della devoluzione allo Stato pontificio. Nobiltà di toga, dunque, che si aggiunge a quella di sangue: potere su potere, acuito dal fatto che molti esponenti della oligarchia locale sono inseriti nella gerarchia ecclesiastica.

È un ufficio, dunque, quello di Dottore di Collegio, sempre più ambito e conteso soprattutto in una città come Urbino segnata, specie a partire dai primi decenni del XVII secolo¹¹⁹, da una progressiva decadenza e chiusura culturale, cui non è certamente estranea la composizione tutta urbinata della Magistratura oggetto del nostro studio. Va tenuto, però,

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ In effetti la motivazione «ufficiale» della ribellione di Urbino, secondo F. UGOLINI, *Storia*, cit., pp. 288-313, fu un'esagerata pressione fiscale.

¹¹⁷ Biblioteca Oliveriana Pesaro, *Monumenta roveresca*, ms. 1647, f. XI, 1-30, *Giornale ovvero breve racconto della sollevazione seguita in Urbino l'anno 1572*. Tra coloro che furono imprigionati e poi fatti uccidere da Guidubaldo II vi sono Alessandro Veterani, Severo Paltroni, Felice Corboli, Battista Bianchini, Annibale Giunchi, Ettore Serafini.

¹¹⁸ BUU, *Statuta*, cit., *Bolla di Giulio II*, cit., p. 76v.

¹¹⁹ F. MARRA, *Chartularium*, cit., pp. 7-12.

presente che i Dottori, chiamati in Italia e all'estero, a prestare la loro opera, sembrano rappresentare pressoché l'unico contatto con realtà e con culture diverse.

Chiusura culturale acuita anche dalle disposizioni ducali che, nella seconda metà del XVI secolo, obbligano tutti gli studenti del Ducato a frequentare l'Università urbinata¹²⁰, forse nel tentativo di restituire alla città almeno il ruolo di capitale culturale, considerato che oramai i centri politici ed economici sono rispettivamente Pesaro e Senigallia.

È certo che l'appartenenza al Collegio è resa più ambita dal contesto urbinata e la ricerca di accedere ai posti degenera talvolta in vera e propria lotta, creando disservizi nell'amministrazione della giustizia. Questo, almeno, sembra essere il pretesto che consente l'emanazione del Decreto del duca Francesco Maria II nel 1580¹²¹.

In effetti, la confusione che si crea all'interno del Collegio può essere stata determinata dalla mancanza o dall'imprecisione delle norme con cui si stabilisce quanti debbano essere i Giudici soprannumerari, fatto che consente, forse a molti, di entrare in qualche modo a far parte della magistratura, anche perché la norma guidubaldina prevede, come s'è detto, «un Collegio di tutti i Dottori» cosa che non risponde più alla realtà urbinata.

Francesco Maria II decide di separare il numero di tredici Dottori *a reliquo corpore totius Collegij*, riservando a sé ed ai propri successori la nomina d'autorità non solo dei Giudici votanti, ma anche dei soprannumerari o supplenti, la cui designazione viene fatta ogni volta che se ne presenti la necessità¹²².

Il provvedimento ducale determina anche una temporanea frattura tra Collegio giudicante e Studio pubblico, che viene ricomposta solo intorno al 1650¹²³, in una situazione politica ed istituzionale del tutto diversa.

Appare chiaramente il disegno di Francesco Maria II di riappropriarsi di tutte le prerogative ducali attraverso la nomina diretta dei Giudici, scelti indubbiamente nella cerchia dei nobili più fedeli alla Corte, mentre la divisione tra Collegio e Studio si delinea significativamente come applicazione della norma «*divide et impera*», anche e soprattutto perché giu-

¹²⁰ SOLONE DE CAMPELLO, *Constitutiones Ducatus Urbini*, t. I, p. II, pp. 669-670: *Scolari dello Stato non si dottorino altrove che nel Collegio d'Urbino*.

¹²¹ BUU, *Decreta*, cit., III, pp. 78v-79v.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ F. MARRA, *Chartularium*, cit., II, p. 27: *Atto di unione del Collegio dei Dottori con lo Studio pubblico, salva approvazione pontificia*.

stificata dal pretesto di accontentare più Dottori e da quello dell'«*utilitas*» pubblica¹²⁴.

Notevoli cambiamenti istituzionali in seno al Collegio sono segnati l'8 luglio 1636 dal *Breve* di Urbano VIII. La situazione urbinata è profondamente mutata: tutto il Ducato, dopo l'estinzione della Casata roveresca nel 1631, fa ormai parte della Legazione di Pesaro-Urbino. Il Papa, pur confermando le prerogative della giudicatura in prima, seconda e terza istanza, sottrae al Collegio la facoltà di giudizio in merito a quelle beneficiari¹²⁵.

È confermato il numero di tredici Dottori, ma cinque, almeno, devono essere ecclesiastici e ad essi solo (con maggioranza legale di tre) è riservato il giudizio nelle cause ecclesiastiche, precisando che «*in essi i laici non sono in grado e non possono ingerirsi*», fuorché nel dare il solo voto consultivo, mentre nelle cause civili gli ecclesiastici hanno il diritto di voto *pleno jure*¹²⁶.

La votazione avviene per voti palesi e le sentenze, almeno quelle ecclesiastiche, devono essere firmate dal Giudice a cui il caso sia stato affidato¹²⁷.

La prima nomina, a vita, spetta al Cardinal Legato; in caso di vacanza di un seggio il Collegio può proporre tre nomi, tra i quali il Legato sceglierà il nuovo Dottore¹²⁸.

Tutti i provvedimenti ducali e pontifici fin qui esaminati strutturano in seno al Collegio una serie di famiglie che tramandano di generazione in generazione l'esercizio della Magistratura.

Sono le famiglie nobili di Urbino: gli Albani, i Corboli, gli Antaldi, i Benedetti, i Biachini, i Biancalana, i Fabbretti, i Micalori, i Palma, i Liera, i Santinelli, gli Spaccioli ed anche altri sempre presenti nel corso dei secoli, con almeno un membro della famiglia che, spesso, rinnova il nome di un avo illustre¹²⁹.

¹²⁴ BUU, *Decreta*, cit., III, pp. 78v.

¹²⁵ *Breve di Urbano VIII*, cit., in *Memoria*, cit., XIII-XIV.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Pubblichiamo qui il primo, incompleto elenco dei Dottori fino ad ora reperiti, indicando nome, cognome, anno in cui si hanno le loro prime notizie: Dionisio Agatoni, 1506; Antonio Agnelli, 1770; Girolamo Albani, 1661; Orazio Albani, 1576; Orazio Albani j., 1652; Simone Albani, 1550; Alessandro Amatori, 1753; Giacomo Angeli, XV sec.; Jacopo Angeli [...]; Bartolomeo Arnaldi, 1601; Gio. Battista Antaldi, 1768; Ludovico Antaldi, 1635; Luca Antonio Arcangeli, 1668; Luca Antonio Arcangeli, 1763; Pasquale Armellini, 1783; Antonio Baroli, 1506; Onofrio Bartolini, XV sec.; Prospero Becilli, XV sec.; Prospero Becilli, 1580; Girolamo Benedetti, 1580; Ippolito Benedetti, 1601; Ludovico Bene-

Sono, in effetti, anche queste famiglie le protagoniste della storia urbinata poiché detentrici di un potere più o meno ampio, ma sempre presente e determinante, nonostante le variazioni istituzionali che segnano la vita del territorio. Per questi motivi, riteniamo che il nostro sia solo un primo ed incompleto tentativo di studio di questa parte così importante della storia di Urbino.

detti, 1444; Baldo Biachini, XV sec.; Biachini Baldo, 1580; Fabio Biachini, 1753; Federico Biancalana, 1601; Gio. Battista Biancalana, 1764; Vincenzo Biancalana, 1666; Andrea Bianconi, 1601; Gio. Francesco Bisigotti, 1753; Giovanni Bisigotti, 1732; Aloisio Bonaventura, 1777; Pietro (III) Bonaventura, 1555; Severo Bonaviti, 1506; Aloisio Borgogelli, 1772; Fulgenzio Brancarini, 1506; Simone Bugarucci, ...; Flaminio Catellani, 1661; Guidone Catoni, 1444; Benedetto Ciccarini, 1753; Gio. Cristifiro Ciccarini, 1792; Giovanni Ciccolini, 1765; Giovanni Claudii, XV sec.; Aurelio Corboli, 1539; Francesco Corboli, 1506; Girolamo Corboli, 1580; Girolamo Corboli, 1667; Antonio Cornei, 1606; Battista Corona, 1601; Gio. Battista Daniel, 1672; Ludovico De Pretis, 1775; Francesco Fabbretti, 1724; Gian Giuseppe Fabbretti, 1637; Raffaello Fabbretti, 1619; Stefano Fabbretti, 1623; Vincenzo Fabbretti, [...]; Francesco Fantoni, 1759; Giuseppe Fantoni, 1790; Bernardino Fazi, 1580; Alessandro Fedeli, 1641; Cinzio Fedeli, 1601; Gaetano Fedeli, 1753; Feliciano Feliciani, 1444; Andrea Fuscari, XV sec.; Bernardino Fusco, 1661; Marino Gabriel, XV sec.; Pietro Raicinio Galeota, 1601; Federico Galli, 1506; Tommaso Giorgi, 1580; Franco Gironiani, 1568; Federico Giunchi, 1548; Giulio Cesare Giunchi, 1548; Giulio Cesare Giunchi, 1580; Guido Giunchi, XV sec.; Alessandro Giusti, 1601; Tommaso Gori, ...; Battista Grillotti, XV sec.; Crescentino Grillotti, 1753; Matteo Grillotti, 1601; Luca Antonio Gueroli, 1601; Francesco Maria Gueroli Pucci, 1753; Andrea Lazzari, 1802; Alessandro Liera, 1768; Francesco Liera, 1780; Pietro Matteo Liera, 1601; Carlo Francesco Liera, 1664; Pietro Matteo Maggio, 1667; Pietro Matteo Magi Bellucci, 1665; Catelano Malatesti, XV sec.; Catelano Malatesti, 1556; Malatesta Malatesti, 1592; Alessandro Marsili, XV sec.; Francesco Marselli, 1506; Guido Maschi, XV sec.; Pietro Maschi, 1759; Miche Angelo Mazzoli, 1793; Tommaso Mercatuzzi, 1580; Antonio Micalori, 1634; Biagio Micalori, 1601; Roberto Orselli, 1506; Onorato Paciotti, 1647; Flaminio Palma, 1664; Ludovico Palma, 1760; Antimo Paltroni, 1763; Ludovico Paltroni, 1572; Francesco Papi, 1580; Gio. Bernardino Peroli, 1783; Guido Petrucci, XV sec.; Pietro Matteo Pini, 1506; Pietro Matteo Pini, 1572; Diotallevo Pinzoni, 1661; Giacomo Pinzoni, 1753; Ettore Pucci, 1601; Giambattista Pucci, 1648; Paolo Antonio Pucci, XV sec.; Federico Pucci, 1572; Gio. Carlo Riviera Uberti, 1631; Gio. Francesco Rosa, 1601; Antonio Rosa, 1793; Gio. Battista Rosa, 1793; Bernardino Santinelli, 1661; Onorio Santinelli, 1664; Battista Santucci, XV sec.; Ferdinando Semproni, 1662; Severi Paltroni Ludovico, 1506; Ottaviano Spaccioli, XV sec.; Ottaviano Spaccioli, 1580; Giulio Spinelli, XV sec.; Guido Stacoli, 1506; Girolamo Stati, 1506; Jacopo Tassoni, 1601; Giacomo Tassoni, 1662; Giulio Tassoni, 1681, Bernardino Teofili, XV sec., Pompilio Uberti, 1601; Francesco Maria Ugolini 1664; Paolo Ugolini, 1775; Giacomo Urbani, 1670; Urbano Urbani, XV sec.; Giovanni Valli, 1444; Roberto Valubbi, 1668; Alessandro Vanni, 1662; Girolamo Francesco Valli, 1506; Pietro Aloisio Venezianelli, 1797; Gio. Battista Venturucci, 1753; Giovanni Veterani, 1444; Simone Veterani, 1580; Timoteo Viti, 1580; Mariano Zarro, 1662.

